

La Sindrome Indotta da Alienazione Genitoriale (SIAG)

GianMarco Cellini

Sommario

La legislazione italiana ha cambiato il tipo di approccio alla decisione del Giudice in merito all'affidamento del minore in casi di Divorzio e Separazione: se prima nella maggioranza dei casi la prole veniva prevalentemente affidata alla madre (affido esclusivo e/o affido congiunto) oggi con l'istituto dell'affido condiviso, almeno in teoria, vi è la possibilità, visti comunque gli atti a disposizione del Giudice, che entrambi i genitori abbiano le stesse possibilità di essere affidatari. Questo importante passo verso la parificazione dei diritti genitoriali in casi di divorzio/separazione, sta mettendo in luce un aspetto fondamentale nella direzione del benessere del figlio: la necessità di dare particolare enfasi al concetto di bigenitorialità. La coppia coniugale si scioglie, ma nel caso di presenza di figli, la coppia genitoriale continua ad esistere. Questo articolo intende dunque presentare l'attuale legislazione in merito e affrontare un argomento che potrebbe minare la possibilità di attuare i propositi del legislatore, quello relativo alla Sindrome da Alienazione Genitoriale.

1 Riferimenti normativi.

1.1 Separazione e Divorzio.

La mancata abrogazione della Legge sul Divorzio (lg. Fortuna-Basilini) a seguito del referendum popolare del 1974 ha reso praticamente e giuridicamente legale sia la separazione che il divorzio.

In caso di *separazione* sussiste un accordo formale, omologato dal Tribunale, in cui non si attua lo scioglimento del matrimonio ma soltanto un accordo tra le parti che intendono sospendere il rapporto coniugale con le conseguenti regole di assegnazione beni materiali (abitazione, proprietà, ecc.) nonché dell'affidamento dei figli. Il Giudice in questo caso prende atto degli accordi e ne controlla la legittimità ma non può valutarne il merito se non in caso di presenza di figli minori: in questo caso infatti il Giudice ha piena facoltà di rivedere gli accordi quando questi appaiano contrari al benessere e interessi dei figli stessi. L'atto di Separazione può inoltre essere annullato in qualsiasi momento dalle parti, per cui con la cessazione della situazione di separati, vengono riacquisiti tutti i diritti/doveri di coniugi.

La Separazione può essere *consensuale* o *giudiziale*: nel primo caso i coniugi sono d'accordo e l'omologazione del Tribunale avviene pacificamente; nel secondo caso invece siamo in presenza di una richiesta, unilaterale o meno, di separazione per gravi motivi di difficile convivenza nonché il pericolo per i figli e la loro educazione. In quest'ultimo caso il Giudice è chiamato per verificare le effettive difficoltà tra marito e moglie (violazione dei doveri coniugali, difficoltà oggettive di convivenza come reclusione di un coniuge o sopravvenuta infermità mentale, ecc.), sussistenza di atti di violenza, continuo stato di alienazione causata da alcol e droghe, gelosia esasperata, ecc., e dispone dunque di conseguenza.

Diversa è la situazione nel caso di *divorzio*, un cui viene effettivamente risolto il contratto matrimoniale e ogni relativo vincolo (in questo caso se gli ex-coniugi volessero tornare insieme dovrebbero contrarre un nuovo matrimonio). Le cause che concorrono alla richiesta di sentenza di divorzio sono ben elencate dalla legge: tra queste troviamo la presenza di una condanna definitiva successiva al matrimonio ma per fatti avvenuti prima; mancata consumazione del matrimonio; passaggio in giudicato dell'atto di transessualismo; richiesta a seguito di omologazione o passaggio in giudicato di separazione.

Sia nel caso di Separazione che di Divorzio, il legislatore, anche attraverso le recenti modifiche dell'art.155 del Codice Civile (legge n. 54/2006), interviene in materia di affido dei figli in maniera molto determinata: se prima della revisione di tale legge l'interesse per la tutela del minore era preminente, oggi questo è ancora più presente nella misura in cui viene espressamente indirizzata la scelta verso un affidamento condiviso che si attua in ragione dell'interesse primario della prole, ovvero quello della continuità nei rapporti con entrambi i genitori, preservando per quanto possibile lo stesso equilibrio di frequentazione tra entrambi i genitori. Sarà il Giudice di volta in volta (grazie a verifiche sulle capacità affettive, disponibilità per un assiduo rapporto, stili e consuetudini

di vita proposte ai figli, ecc.) a verificare l'effettiva impossibilità di disporre dell'affidamento condiviso in favore dunque dell'affidamento esclusivo a un solo genitore o addirittura al ricorso a un terzo tutore.

Con l'affidamento condiviso quindi i genitori continuano a concorrere al mantenimento e all'istruzione dei figli con la libertà - nei casi in cui non ci sia un effettivo accordo - di poter prendere autonomamente le decisioni di "ordinaria amministrazione", senza che questo disaccordo mini la possibilità di vivere con entrambi i genitori anche se in modo alternato, lasciando però le decisioni più importanti ad un accordo di entrambi.

Rispetto a quanto succede in altri Paesi europei, in Italia è obbligatorio che i coniugi completino i tre anni di separazione previsti dalla legge prima di poter ottenere il divorzio. Questo è in un certo senso un paradosso nel caso siano presenti dei figli: con la separazione infatti cessano alcuni doveri coniugali (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) mentre rimangono altri effetti, limitati e disciplinati in modo specifico, come il dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, il mantenimento del coniuge meno abbiente e della prole, nonché l'educazione, l'istruzione e la salute di quest'ultime. Proprio questo aspetto stride con la necessità di ridurre al minimo, se non evitare completamente, ogni disagio presente e futuro dei figli: coniugare disaccordi e distanze fisica e psicologica tra i genitori e normale e sano sviluppo dei figli può risultare certamente complesso e sappiamo quanto sia importante limitare il più possibile un disagio psicologico dei bambini che la convivenza con conflitti genitoriali può facilitare.

1.2 Dall'affido Congiunto all'affido Condiviso.

Proviamo a fare un esempio per spiegare meglio il passaggio epocale tra concezione di affido congiunto e affido condiviso. Nel primo caso entrambi i genitori dovevano attivamente collaborare di comune accordo per il mantenimento (istruzione, educazione, ecc.) dei figli minori, esercitando dunque in comune la patria potestà e veniva presunto un progetto comune e coordinato tra i due ex-coniugi. Perché questo potesse attuarsi erano richieste delle particolari condizioni:

- il già citato accordo tra i genitori,
- uno stile di vita omogeneo,
- l'assenza di conflittualità,
- la vicinanza delle due abitazioni.

Il Giudice imponeva che gli ex-coniugi prendessero decisioni in completo accordo per il benessere della prole e dunque in un certo senso se da una parte concedeva legalmente la separazione dall'altra imponeva che la coppia si riunisse «armoniosamente» per la tutela del figlio, sia per le decisioni di ordinaria amministrazione (sport da praticare, gita della domenica, ecc.) che quelle più importanti (scelta dell'orientamento scolastico, dello stile di vita, ecc.): principio assolutamente condivisibile, ma praticamente poco praticabile.

Nei casi in cui le separazioni venivano richieste per disaccordi importanti tra le parti, imporre che le parti si dovessero accordare per la tutela dei figli era utopistico: non di rado il disaccordo includeva proprio le modalità di allevamento dei figli. Questa conflittualità spesso insanabile (proprio perché origine del fallimento coniugale) ha portato nella pratica a far sì che nella quasi totalità dei casi i figli venissero affidati alla madre, escludendola sono nei casi conclamati invalidanti, come la dipendenza da sostanze, alcolismo, malattie mentali, ecc. Era dunque necessaria una revisione della legge in modo da evitare da una parte questa disparità nella pratica di affidamento e dall'altra di tutelare maggiormente i figli minori, non tanto in un'ottica di "protezione" presunta nei confronti di un genitore, ma come possibilità di mantenere vivo il loro diritto alla "bigenitorialità", ovvero alla possibilità di continuare ad avere rapporti con entrambi i genitori così come citano alcune Convenzioni Internazionali quali, ad esempio, l'art. 10 e 18 della Convenzione di New York che

«Il minore ha il diritto a mantenere, salvo circostanze del tutto eccezionali, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori; entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino.»

e l'art. 24 della Carta di Nizza:

«Ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.»

È altresì evidente che la legislazione rispecchia il modello sociale, figlio della tendenza storico-culturale della popolazione. Ad esempio vorremmo ricordare che l'ordinamento occidentale già nella seconda metà del XIX secolo indicava che in caso di separazione il figlio venisse affidato al padre (Stone, 1990).

Almeno in Italia, dobbiamo attendere il 1975 con la legge n. 151 che tentava di parificare i diritti e doveri genitoriali, in favore del benessere dei figli, disponendo nel nuovo art. 155 del c.c. che

«Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.»

in cui era evidente l'intento del legislatore di porre maggiore attenzione agli interessi dei figli ma invitando il Giudice, in prima istanza, a pronunciarsi a quale dei due genitori venissero affidati i figli. Proseguendo nello stesso articolo leggiamo che

«Il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa disposizione del giudice,

ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.»

Anche se il Giudice affida il figlio a uno solo dei genitori, indica altresì i diritti/doveri del genitore non affidatario, indicando le modalità e i tempi delle visite nonché, molto importante, la necessità di assumere in accordo con l'ex-coniuge, le decisioni più importanti dei confronti dei figli. Purtroppo come abbiamo precedentemente detto, anche questo istituto non è riuscito a soddisfare gli intenti del legislatore: dai dati ISTAT, al 2003 l'affido esclusivo alla madre nei casi di separazione raggiungeva l'84% dei casi totali! Era evidente dunque che era necessario rivedere la legge nella direzione di dare ancora di più enfasi al citato concetto di bigenitorialità. Arriviamo quindi alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, nella quale l'art. 155 veniva modificato in questo modo:

«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. (...) Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.»

quindi in prima istanza è da preferirsi il mantenimento del rapporto dei figli con entrambi i genitori. Inoltre proprio per dare maggiore risalto all'importanza data alla necessità di non produrre alla prole turbamenti di sorta, vengono preferiti gli accordi di buona genitorialità dei coniugi, poiché

«Il Giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.»

E' da sottolineare che non viene più citata la "patria potestà", che faceva lessicalmente riferimento alla figura paterna, sostituita con "potestà genitoriale":

«La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli»

Infine, proprio per evitare, almeno nelle intenzioni, i disaccordi tra i genitori sulle decisioni ordinarie nei confronti del figlio, è sancito che queste possano

essere prese in maniera autonoma dal singolo genitore, senza dunque chieder alcun permesso o dover attendere autorizzazioni da parte dell'altro genitore. Infatti

«Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.»

L'approccio normativo relativo all'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori ha sostanzialmente escluso la preferenza dell'affido a un solo genitore (questo è rimasto, come vedremo più avanti nell'analisi dell'art. 155-bis) e ha inoltre dato una maggiore enfasi e responsabilità alla figura di "coppia genitoriale" che, nei confronti dei figli, si sostituisce alla "coppia coniugale" esplicando il concetto che anche se può finire un rapporto coniugale di coppia (condizione legale) non deve cessare la condizione di genitore: la coppia deve comprendere che ancorché il loro rapporto sentimentale può trovare una fine, non lo potrà avere un impegno genitoriale nei confronti dei propri figli.

1.3 I casi marginali di affido Esclusivo.

Se l'articolo 155 del c.c. prevede la preminenza della scelta di un affido condiviso, il 155-*bis* regolamenta i casi in cui è ancora possibile decidere per un affido esclusivo a uno solo dei due genitori:

«Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155.»

Da questo articolo risulta dunque che il Giudice, secondo il suo insindacabile giudizio, può ritenere che solo uno dei due genitori possa essere scelto come genitore affidatario. L'applicazione dell'affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in ragione della idoneità del genitore affidatario, ma anche appurata la inidoneità educativa o altro dell'altro genitore e che in tal modo si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale. A tal proposito si legga l'ordinanza emessa dalla Cassazione il 18 giugno 2008, n. 16593 (in Foro it., 2008, I, 2446), che recita:

«In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti *pregiudizievole per l'interesse del minore*, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità

educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.»

Il ricorso dunque all'affido esclusivo deve rimanere una scelta residuale che il Giudice adotterà solo nei casi eccezionali comprovati di impossibilità di un affido condiviso, anche se il legislatore non menziona esempi ma rimettendo al Giudice stesso le valutazioni dei singoli casi: non è da considerarsi caso eccezionale, ad esempio, la semplice conflittualità tra genitori.

In ogni caso, anche in sostanza di affido esclusivo, ove l'altro genitore non fosse stato interdetto, per le questioni più importanti relativamente all'istruzione salute ecc, del bambino le decisioni devono comunque essere prese in accordo tra i genitori.

Ma nella pratica, come recitano le statistiche, nei 3/4 dei casi l'affido esclusivo veniva assegnato alle madri, per dei motivi che potremmo sintetizzare nella presunzione che la madre sia il "principale" genitore prescelto per la cura materiale mentre il padre ne era solamente un "collaboratore" a cui viene concesso di partecipare alla presa delle decisioni più importanti. In ogni caso è fatto obbligo al genitore affidatario fare in modo di non ostacolare i rapporti con l'altro genitore, facilitandone i rapporti e rispettando le regole di visita decise dal Giudice. Per rafforzare questa condotta, il c.p. (art. 388) prevede che la condotta del "genitore ostacolante" fosse penalmente perseguita come vera e propria elusione da un provvedimento del Giudice. Altresì, a tutela del genitore ostacolato, è stato riconosciuto un vero e proprio danno esistenziale quando questi venisse emarginato dalla vita dei figli: sono stati considerati i turbamenti, il dolore, le ansie, l'angoscia derivanti dal mancato rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio tale per cui Cedon e Sebastio (2004) lo definiscono "responsabilità civile di tipo endofamiliare".

2 La pratica Giuridica nei Processi di Affidamento

2.1 Affidamento Condiviso: la responsabilità dei genitori.

Come abbiamo avuto modo di constatare, l'istituto dell'affidamento condiviso è un approccio che nelle intenzioni del legislatore intende tutelare nel miglior modo possibile non solo gli interessi dei figli ma anche le loro disposizioni: questi, nonostante il fallimento del matrimonio dei genitori, non dovranno subire e vivere nelle tensioni di un rapporto genitoriale non più sostenibile ma in maniera altrettanto netta non dovranno percepire né fare propria l'indifferenza che potrebbe caratterizzare il rapporto tra i genitori. Nella migliore delle ipotesi, la responsabilità e l'intelligenza degli ex coniugi porta alla ricostruzione di un sano rapporto tra genitori almeno volto alla volontà di allevare i figli nel migliore dei modi. Non sempre però le cose possono andare in questa maniera, soprattutto in risposta al fatto che involontariamente l'istituzione del precedente istituto dell'affidamento congiunto aveva prestato il fianco a conflitti, a volte anche esasperati, tra quei genitori il cui disamore sfociato in odio era più forte della volontà di aiutare i figli - in un momento soprattutto per loro delicato e difficile - al fine di assicurare loro una rapporto corretto.

La quotidiana conflittualità dei genitori in fase di separazione, la sfiducia reciproca che spesso sfocia nella mancata condivisione anche delle decisioni più banali, non è terreno favorevole per garantire al figlio ciò che il legislatore aveva nelle more con l'istituzione dell'affidamento condiviso. La presa di coscienza dei genitori in conflitto che il Tribunale possa promuovere l'affidamento condiviso dei figli può indurre gli stessi coniugi a utilizzare qualsiasi mezzo per farsi affidare i figli in maniera esclusiva o addirittura per evitare che l'altro ne possa godere: questo appunto come risposta alla sfiducia nei confronti del coniuge, come strategia per punirlo o come vendetta per il male e/o le molestie subite.

Se da una parte questo processo psicologico può essere indotto dalla genuina convinzione (anche se tutta da verificare) che la cura per il figlio che potremmo adottare è migliore di quella che potrebbe mettere in atto il coniuge per siamo di fronte a comportamenti «in buona fede» che però solo il Giudice potrà valutare, si sta verificando purtroppo e sempre più spesso la messa in atto di un comportamento che *coscientemente e volontariamente* intende denigrare il coniuge per metterlo in cattiva luce di fronte all'Aula: in questo caso non si tratta di una convinzione delle proprie migliori qualità genitoriali, ma l'attribuzione al coniuge di incapacità. Sempre più frequentemente infatti possiamo assistere a vere e proprie guerre tra genitori nelle quali, pur di ferire profondamente il coniuge fino a giungere al desiderio del suo annientamento morale ed emotivo, vengono mosse accuse che nella volontà dell'accusatore possano difficilmente essere smontate dalla controparte con prove inconfutabili per il Giudice (come potrebbero essere ad esempio la difesa ad accuse di sperpero di denaro, abbandono del tetto coniugale, uso di sostanze stupefacenti o alcol, ecc.).

Una fra tutte - e oggetto del nostro articolo - è il tentativo di fornire pro-

ve di un deprecabile comportamento genitoriale del coniuge utilizzando come strumento a favore di questa tesi le dichiarazioni dei figli.

2.2 La strumentalizzazione dei figli nei processi di Separazione e Divorzio.

Nella maggior parte dei casi, durante i processi di separazione il Giudice – fatte salve le dovute cautele del caso – si avvale di Psicologi o Psichiatri per valutare lo stato psicologico della famiglia cercando di comprendere per quanto possibile gli atteggiamenti e i comportamenti dei genitori. Un bambino ha un'idea ambivalente nei confronti dei genitori, ognuno dei quali ha lati negativi e lati positivi e tale ambivalenza è un processo normale nella maturazione affettiva del bambino. A volte però il Giudice viene a conoscenza di atteggiamenti che non presentano questa ambivalenza: il bambino infatti in quei casi dichiara che uno dei genitori è *molto bravo* mentre l'altro è *molto cattivo*.

Fatte salve le situazioni in cui oggettivamente (anche con l'esposizione di altre prove che corroborino le dichiarazioni del bambino), è possibile che le convinzioni di questi bambini non corrispondano all'effettivo suo sentire ma che derivino da un processo di induzione di un genitore che potremmo definire anche come «lavaggio del cervello».

Per primo Richard Gardner, psichiatra forense statunitense, cercò di approfondire lo studio di quei casi di separazione in cui appariva forte questo atteggiamento di odio di un bambino nei confronti di uno solo dei due genitori, mentre per l'altro prevaleva altrettanto fortemente un grande sentimento di amore. Gardner sosteneva che poteva attuarsi un comportamento attivo di denigrazione di un genitore nei confronti del coniuge mediante l'utilizzo dei figli come prova delle loro accuse. Se un genitore non voleva che il figlio fosse affidato in regime di condivisione o se addirittura ne pretendeva l'affido esclusivo, cercava di indurre il figlio all'idea che l'altro genitore fosse *cattivo*, inflazionando i suoi atteggiamenti negativi e persino attribuendogliene altri molto gravi ma non veritieri.

Durante il suo lavoro in ambito forense, Gardner poté assistere in prima persona a tali esperienze: quello che lo colpì fu un *cliché* nell'esposizione dei bambini durante i colloqui di valutazione. Questi bambini, ci illustra Gardner, parlavano del genitore *cattivo* e *odiato* (in corsivo perché trattasi di supposizioni e spesso illazioni) utilizzando spesso un vocabolario scurrile e blasfemo senza per questo provare imbarazzo né sensi di colpa; la denigrazione veniva espressa come una litania, come un compito da svolgere, senza interruzioni né particolari integrazioni se richieste dallo Psicologo, se non confermando e ripetendo quello che è già stato detto; la costruzione dell'esposizione risultava molto simile a quella utilizzata dal genitore *buono* e *amato* (anche in questo caso il corsivo ne esprime la assoluta soggettività); la determinazione e la forza nell'esposizione della denigrazione del bambino era più forte in presenza del genitore «amato», mentre appariva più blanda se era presente il solo genitore «odiato»; a volte di fronte al genitore «odiato» le accuse venivano ritrattate e si poteva assistere anche a espressioni di affetto (si aveva l'impressione che in questo tipo di setting il

bambino avesse capito che le precedenti accuse fossero sbagliate, ma non appena si rendeva conto di aver «abbassato la guardia» il bambino improvvisamente riprendeva l'atteggiamento denigratorio, rientrando in quel modo in una parte che sembrava appunto appresa); l'odio e la denigrazione si espandeva anche alla famiglia originaria del genitore *cattivo*, cosicché nonni, zii, cugini che prima avevano un buon rapporto col bambino improvvisamente appaiono *cattivi*; la già citata assenza di ambivalenza: qui siamo in presenza di «genitore tutto buono» e «genitore tutto cattivo».

Questo insieme di comportamenti che Gardner rintracciava contemporaneamente presenti in taluni bambini lo ha indotto a pensare che probabilmente erano frutto non dell'effettivo odio nei confronti di uno dei genitori, bensì di un'opera di convincimento e persuasione da parte dell'altro. Lo psichiatra dunque definì questa condotta come reazione alla Sindrome di Alienazione Genitoriale (Parental Alienation Syndrom, PAS).

3 La Psicopatologia della SIAG

3.1 Il processo di Alienazione Genitoriale.

Quali sono gli strumenti che il genitore alienante utilizza per convincere il figlio che l'altro genitore merita di essere denigrato? Si possono aprire due scenari: il primo mette in campo un atteggiamento esplicito mentre il secondo è più subdolo perché utilizza strategie (a volte molto fini) di persuasione passiva e con messaggi subliminali.

Espressioni del tipo "Tuo/a padre/madre è cattivo/a perché si ubriaca, mi picchia e spende tutti i soldi" sono tipiche del genitore che *indottrina* il figlio con affermazioni perentorie che non hanno bisogno di interpretazioni: il bambino sa che ubriacarsi e picchiare non è una bella cosa per cui il genitore che si comporta in quel modo è da odiare. Potrebbero verificarsi casi in cui una madre dice al proprio figlio che suo marito non era il padre vero, anche se così non era; vengono raccontate storie dell'infanzia in cui un genitore veniva accusato di aver utilizzato violenza nei confronti del figlio; viene raccontato al figlio che il genitore è un delinquente, ruba, oppure che è un/una buono/a a nulla, ecc.

Atteggiamenti invece più subdoli inducono il bambino in autonomia a considerare *cattivo* uno dei genitori, in opposizione all'altro che, come lui, è vittima e dunque da amare e proteggere. Avremo quindi frasi dette al bambino del tipo «Tuo/a padre/madre oggi non ci ha dato i soldini per comprarci da mangiare...» oppure, rispondendo a una finta telefonata del coniuge, ascoltare il genitore che facendo finta di non volersi far sentire dal figlio che è nei paraggi, dice a voce alta: «Per fortuna che il bambino non riesce a sentire quello che stai dicendo!» oppure «Se avesse sentito quello che mi hai appena detto non credo che mio figlio ti avrebbe voluto più vedere!». Oltre a questo, anche un atteggiamento di indifferenza del genitore alienante nei confronti del genitore alienato può risultare altrettanto efficace nell'intento denigratorio.

Può accadere poi che i rapporti tra i genitori, anche precedentemente l'avvio di un processo di separazione, siano talmente logori che spesso involontariamente si instaurino tra loro dei rapporti a favore di una omeostasi che però potrebbe avere risvolti psicopatologici. De Giacomo e altri (1980), sostengono a tal proposito che il conflitto tra marito e moglie viene deviato su un figlio in una triangolazione patogena - detta «triade rigida» - che può assumere diverse forme:

1. ciascun genitore «chiede» al bambino che si allei con lui contro l'altro genitore, per cui il piccolo si sentirà paralizzato in ogni sua decisione perché crederà di far male ad entrambi, sia nel caso non rispetti l'alleanza sia nel caso agisca in modo malevolo;
2. lo spostamento del «problema» a carico del figlio (questo diventa infatti il capro espiatorio dell'origine dei problemi familiari) che crea un falso benessere e una illusoria armonia;
3. è possibile che si crei una forte alleanza tra il figlio e un genitore.

3.2 Definizione di una Sindrome.

Come già accennato, Gardner, durante le sue consulenze e perizie nei casi in cui veniva chiamato dal Giudice per verificare le condizioni psicologiche o la migliore prassi da intraprendere in casi di Separazione in presenza di figli minori, riscontrò delle similitudini comportamentali comuni in più casi, aveva notato che a volte le dichiarazioni di un genitore e quelle dei figli coincidevano nei modi, nei toni e spesso nell'uso di certi vocaboli. Ad una prima analisi, questo comportamento poteva essere considerato una sorta di «lavaggio del cervello»: in realtà nelle sue osservazioni Gardner aveva notato una significativa «collaborazione» del bambino in questo processo di denigrazione nei confronti del genitore alienato. In molti casi infatti era il bambino stesso che affermava con veemenza che il genitore bersaglio era *cattivo* e che con il quale non voleva avere nessun rapporto. In un certo senso dunque il bambino faceva proprie le affermazioni e le opinioni del genitore alienante, presentando dunque quella sintomatologia che Gardner aveva definito tipica della PAS, che definisce come:

«Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di "lavaggio del cervello" o "programmazione", poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile.»

E' altrettanto importante poi chiarire cosa «non è» la PAS. Colliva (2005) ci ricorda infatti che:

- la PAS non è l'alienazione genitoriale prodotta da una «realtà reale» di mancanze, trascuratezze o violenze del genitore alienato;
- la PAS non è una patologia del genitore alienante, ma una patologia instillata nel bambino;
- la PAS non è sinonimo di accuse per violenze o abusi rivolte ad un genitore.

Nella PAS è importante comprendere che non sussiste solo un comportamento di induzione alla denigrazione da parte di un genitore alienante/programmante, ma anche la partecipazione attiva del bambino a questo processo di costruzione della realtà indotta. Infatti, come abbiamo già avuto modi di esporre, le manifestazioni della PAS riguardano vari aspetti ciascuno dei quali attribuibile a un processo di programmazione, o «lavaggio del cervello», e altri a una disposizione «programmata» del bambino. Questi sintomi possono essere riassunti in questa lista:

- *Campagna di denigrazione.*
- *Razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per giustificare il biasimo.*

- *Assenza di ambivalenza.*
- *Fenomeno del «pensatore indipendente».*
- *Appoggio automatico al genitore «amato» nel conflitto genitoriale.*
- *Assenza di senso di colpa per la crudeltà e/o l'insensibilità verso il genitore alienato.*
- *Utilizzo da parte del bambino di scenari presi a prestito.*
- *Estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.*

A questo punto è importante ricordare che potremmo diagnosticare una PAS solo in quei casi in cui il genitore bersaglio/alienato non corrisponde effettivamente alle descrizioni di genitore alienante, e che in nessun caso possa essere oggettivamente giustificata una campagna denigratoria nei suoi confronti. In questo caso non si può parlare di PAS perché i sintomi della sindrome non hanno origini dettate dalla volontà di programmazione bensì da dati di fatto. È quindi importante ricordare che il marchio caratteristico della PAS è un'esagerazione di difetti marginali o la costruzione di caratteristiche inesistenti.

In propria difesa, il genitore accusato di perpetrare un comportamento alienante, si giustifica affermando che l'operazione di programmazione del figlio è dovuta a reali comportamenti di abuso o trascuratezza dell'altro genitore nei confronti del bambino e che quindi l'accusa di PAS è solo un tentativo del genitore bersaglio di "cambiare le carte in tavola", nell'estremo tentativo di difendersi dalle accuse. Appare dunque evidente di quanto possa risultare difficile emettere una diagnosi di PAS e solo attente valutazioni, colloqui singoli e di gruppo, diagnosi differenziali e conoscenza della storia della famiglia possono delineare un più accurato quadro di riferimento.

Proprio per questa difficoltà, la teoria della PAS di Gardner ha subito molte critiche e da diversi fronti anche a causa di uno scorretto utilizzo di tale diagnosi. Si sono verificati casi infatti in cui veniva utilizzata come difesa nei confronti di false accuse di abusi sessuali: in pratica il genitore accusato di abusare del figlio si difendeva giustificando tali accuse come un tentativo di allontanare il figlio con la costruzione (leggasi: programmazione) del figlio in tal senso.

Un'altra accusa mossa alla definizione di PAS è che questa possa risultare una diagnosi "sessista". Questa idea nasce dal fatto che statisticamente Gardner rintracciava che il 90% delle accuse di PAS da lui seguite era rivolta alle madri. Generalmente si presumeva che, per le proprie caratteristiche di "madre", la donna avesse il privilegio di essere designata in prima istanza come assegnataria dei figli in caso di separazione. Le leggi, come detto, hanno cambiato questo punto di vista lasciando alla "coppia genitoriale" e non più alla "coppia matrimoniale" i diritti e doveri di allevare i figlio nel migliore dei modi. I padri dunque in questo momento di passaggio normativa, si sono sentiti nel diritto di "difendersi" dalle accuse di madri zelanti e diffidenti nei confronti delle capacità genitoriali del coniuge. La definizione della PAS poteva sembrare dunque un

accanimento verso la donna, uno strumento di accusa e difesa nelle mani rispettivamente della madre e del padre. Anche per questo motivo non c'è ancora accordo per un riconoscimento ufficiale della PAS. Inoltre vi sono (Dobbiamo ricordare che Gardner non ha mai corroborato la sua teoria con dati empirici né si è mai reso disponibile a un aperto contraddittorio: tutti i suoi articoli erano pubblicati su una rivista da lui stesso edita – Creative Therapeutics – e non hanno seguito gli standard di ricerca).

3.3 Perché una «Sindrome Indotta».

Per sindrome si intende «l'insieme di tutti i sintomi che caratterizzano una malattia o una particolare eziologia». Le sindromi più conosciute sono certe Cardiopatie (sindromi coronarica acuta, del cuore rigido, neurocardiaca, ecc.), malattie Genetiche (sindromi dell'X fragile, di Jacobsen, del grido del gatto, ecc.), Neuropatie (sindromi di Korsakoff, del tunnel carpale, di Ganser, ecc.), da deficit dello sviluppo neurologico (sindromi di Aspenger, di Rett, ecc.), Pediatriche (sindromi di Down, da deprivazione materna, di Kawasaki, ecc.), Psichiatriche (sindromi di Munchausen, di Peter Pan, di Stoccolma, di Stendhal, ecc.) nelle quali sono evidenti alcune caratteristiche in comune: derivano da malfunzionamenti e/o alterazioni genetiche e non prevedono l'intervento facilitatore di altri individui.

Questo antefatto è stato necessario per mettere in evidenza la sostanziale differenza di queste con la PAS: non è difficile comprendere a questo punto che per quest'ultima i sintomi caratteristici sono sostanzialmente *indotti* da un altro individuo (nella fattispecie da un genitore) e che quindi senza quest'ultima influenza probabilmente il bambino non sarebbe andato incontro a detto quadro comportamentale (infatti gli *script* comportamentali che possiamo leggere nel bambino sono sostanzialmente una proiezione delle volontà del genitore alienante). E' vero che Gardner nella definizione della sindrome specifica che è necessario che il bambino partecipi «attivamente» alla costruzione dell'odio nei confronti di un genitore, ma ciò non cambia il concetto che anche tale partecipazione attiva si espliciti solo quando c'è un'operazione di persuasione da parte di un adulto. Anzi: questo comportamento indotto è aggravato dal fatto che il genitore che osserva che il figlio odia l'altro genitore dovrebbe attivarsi nella direzione di una comprensione di quanto sta accadendo e non una sua eventuale acutizzazione.

Sono state prodotte a tal proposito alcune proposte che andavano nella direzione di non definire una sindrome, bensì di riconoscere il disturbo del bambino e riconoscere la presenza di una importante Alienazione genitoriale (PA, *Parental Alienation*), che non includesse dunque alcuna patologia ma descrivesse un particolare stato (Gardner, 2002). Questa osservazione, che forse per le conseguenze psicologiche sul bambino è ininfluente, potrebbe risultare giuridicamente importante perché differenti sono le conseguenze legali nel caso di induzione di una patologia psicologica piuttosto che di un comportamento altamente scorretto.

Trovandosi dunque a metà strada tra una vera e propria sindrome e un deprecabile comportamento scorretto, è nostra idea proporre una nuova definizione

che tenga conto sia di un particolare quadro sintomatologico ascrivibile - anche se non completamente - al soggetto interessato, che del suo esatto contrario, ovvero che sussista un'induzione alla sintomatologia che annulli le probabili disposizioni del soggetto interessato: dunque una *Sindrome Indotta da Alienazione Genitoriale (SIAG)*.

3.4 Le conseguenze sul bambino.

Abbiamo visto che per poter diagnosticare una PAS non è sufficiente e necessario che si rintraccino atteggiamenti di manipolazione e “lavaggio del cervello” da parte di un genitore verso il figlio, ma anche la partecipazione attiva, ancorché involontaria, di questi all'azione. Non per questo però dobbiamo esimerci dal considerare quali potrebbero essere gli effetti negativi e duraturi nel bambino.

Senza entrare in valutazioni morali ed etiche di un comportamento di alienazione/programmazione nei confronti del proprio figlio, in risposta a un desiderio di «farla pagare» al coniuge, dobbiamo subito constatare che tale processo di «lavaggio del cervello» può essere definito - senza timore di essere contraddetti - un vero e proprio *atto di violenza emotiva*: il bambino si trova infatti nel mezzo di uno stillicidio (esplicito o meno) di accuse nei confronti di uno dei genitori ma, cosa più grave, condotte e dirette (volontariamente o meno) dall'altro genitore.

Trattandosi di una diagnosi non ancora scientificamente validata, potremmo solo supporre quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine. Proviamo a presentare le più interessanti, tra le quali alcune ipotesi risultanti da uno studio longitudinale su adulti che avevano dichiarato di essere stati da piccoli oggetto di PAS (Baker, 2005):

- *Esame di realtà alterato*. “Imparare” a odiare senza un motivo reale uno dei genitori è un'esperienza che probabilmente indurrà il bambino a credere più alle ideazioni della realtà piuttosto che la realtà stessa.
- *Indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia; Alessitimia*. Così come viene alterata la capacità di esaminare la realtà, anche le emozioni sono investite negativamente da questa sindrome. Infatti durante il lungo processo di separazione nonché nell'eventuale periodo di affidamento esclusivo al genitore alienante, il bambino impara a non considerare le espressioni emotive del genitore alienato, considerando dunque il rapporto interpersonale come un processo egosintonico.
- *Paranoia*. Essendo questa una patologia che si basa sulle sensazioni oppressive non corrispondenti alla realtà, l'indottrinamento del genitore alienante che prevede l'instillazione nel bambino di sentimenti persecutori a carico dell'altro genitore, potrebbe preparare il campo per un atteggiamento generalizzato di diffidenza nei confronti del prossimo.
- *Psicopatologie legate all'identità di genere*. Per un bambino l'identificazione nel genitore dello stesso sesso è coerente con un normale processo di maturazione dell'identità di genere. Quando uno dei due genitori viene a

mancare e i motivi sono legati a un processo di disprezzo nei suoi confronti, è probabile che il bambino si identifichi col genitore affidatario con le esposte conseguenze se questi dell'altro sesso.

- *Bassa autostima.* L'immagine di sé negativa vissuta nel presente dagli adulti partecipanti allo studio sembrava derivare da almeno tre fonti: l'interiorizzazione dell'odio verso il genitore bersaglio; il risultato dell'opera di "programmazione" del genitore alienante che sentenziava che il genitore alienato non lo amava e non lo desiderava; evidente conseguenza della colpevolezza che stanno vivendo per aver tradito il genitore bersaglio.
- *Depressione.* I partecipanti alla ricerca supponevano che la propria depressione si era instaurata dal momento in cui percepivano (in modo indotto dal genitore alienante) di non essere amati dal genitore alienato e dalla successiva separazione dallo stesso, questioni entrambe che Bowlby (1980) - psicoanalista britannico che ha elaborato la teoria dell'attaccamento madre-figlio e ha studiato i legami affettivi all'interno della famiglia - riferiva essere due importanti fattori di rischio per la comparsa di episodi depressivi.
- *Problemi di alcol e droga.* Circa un terzo dei partecipanti allo studio dichiarava di aver avuto seri problemi con alcol e/o droghe in alcuni momenti della propria vita: alcuni riconobbero di essere stati indotti all'uso di sostanze come fuga dai sentimenti di paura e perdita che provarono da bambino.
- *Mancanza di fiducia.* Circa la metà degli intervistati denunciava la propria difficoltà in credere in sé stessi e negli altri: donne alienate dai propri padri riferivano di non fidarsi più degli uomini e credevano che non sarebbero state meritevoli dell'amore di un uomo. In psicoanalisi questa modalità di ripetere il passato viene chiamata "coazione a ripetere" (Freud, 1920), mentre altri la chiamano "profezia che si auto avvera" (Merton, 1968).
- *Divorzio e una generalizzata sfiducia nei confronti dei rapporti interpersonali duraturi.* Due terzi dei partecipanti dichiararono di aver divorziato almeno una volta (il che rappresenta un tasso più elevato rispetto alla media statunitense dell'epoca) e le cause del fallimento risiedevano nella mancanza di fiducia nel partner e nell'incapacità di avere rapporti intimi, cause concorrenti anche per l'abuso di sostanze e per la depressione. Vivere da bambini l'esperienza di odio nei confronti di un'altra persona con l'aggravante che questa persona aveva un ruolo importante fino a quel momento, è una forte espressione dell'inconsistenza dell'importanza dei rapporti interpersonali. Crescendo, il giovane acquisirà il concetto di famiglia come espressione di un particolare rapporto interpersonale che, per traslazione, vedrà nel matrimonio un'istituzione dai labili contenuti.

3.5 Alcuni chiarimenti sulla Sindrome.

Gardner, proprio per il fatto che la sua teoria sulla PAS non rispondeva agli stringenti standard diagnostici, ha dovuto correggere e specificare meglio alcuni concetti e rispondere alle critiche che gli venivano sollevate (Gardner, 2002):

- *La PAS non è l'equivalente della «programmazione» o del «lavaggio del cervello».* La precisazione era necessaria proprio per evidenziare l'attiva partecipazione del bambino alla campagna di denigrazione del genitore alienato: per questo motivo non si può parlare dunque di programmazione o lavaggio del cervello proprio per il fatto che per la diagnosi di PAS era fondamentale il contributo del piccolo.
- *La PAS non è la PA.* Gardner ha voluto specificare che PAS e PA sono due cose diverse: nel primo caso si ha rispondenza di una sintomatologia specifica accompagnata da una sorta di «collaborazione» tra alienante e figlio, nel secondo una mera disposizione emotiva nei confronti del coniuge.
- *La PAS è una forma di abuso sui bambini.* Gardner specifica che la PAS è «una forma di abuso emotivo in cui tale programmazione può non solo produrre una alienazione del bambino a lungo termine nei confronti del genitore alienato ma anche un altrettanto disturbo psichiatrico a lungo termine». Un'educazione che prevede disprezzo e disamore nei confronti di un genitore non può che indurre un futuro disprezzo e disamore per i ruoli familiari e le relative competenze genitoriali. Per estensione, un tale comportamento del genitore alienante potrebbe essere considerato, in fase giudiziaria, come un vero e proprio «abuso emotivo».
- *Uso improprio diagnosi di PAS.* Purtroppo la PAS può essere un'arma a doppio taglio perché potrebbe essere utilizzata dal genitore alienato come strumento per coprire le sue effettive negligenze genitoriali accusando il coniuge di «indottrinare» il figlio con argomentazioni che non rispecchiano la realtà, quando in realtà serve appunto per coprire una realtà deprecabile.

4 Conclusioni.

La PES è nata grazie ad una felice intuizione di uno psichiatra forense, che si è sviluppata in seno a una serie di critiche che ne hanno minato la credibilità anche a causa di un suo uso e abuso indiscriminato. È comunque fuori dubbio che un atteggiamento che enfatizzi le caratteristiche negative di un genitore negli ambiti di separazione e divorzio sono comprensibilmente consueti. Questo comunque non implica che necessariamente siamo di fronte a un comportamento illegale, poiché specifico dei ruoli di giudice e avvocato. Tuttavia è importante verificare che queste “tenzioni” non si avvalgano dei figli come strumento di accusa. È altrettanto evidente che è nelle more del Giudice verificare quali siano le potenzialità della “coppia genitoriale” e accertarsi di un atteggiamento disprezzante tra i coniugi è sintomatico.

La legislazione italiana ha posto un particolare accento sulla migliore disposizione a favore del bambino: se nel recente passato era la madre che per motivi di allevamento era preferita in una eventuale affido esclusivo o condiviso, oggi l'istituto dell'affido condiviso padre e madre sono chiamati a rispondere della cura del figlio. Solo questo dovrebbe essere sufficiente perché i genitori che hanno visto fallire il loro ruolo di “coppia coniugale” mantengano quello di “coppia genitoriale”. Spesso però la diffidenza, la sfiducia, la presunzione e infine la volontà di vendicarsi, induce un genitore a diffamare l'altro nella speranza di ottenere il massimo dalla sentenza di divorzio, mettendo tra i beni di scambio anche la prole.

Ad oggi la PAS non è riconosciuta nell'ambiente scientifico psicologico né se ne intravede un riconoscimento (ad oggi non è presente nel DSM-IV TR né il pool di specialisti impegnati nella scrittura della versione quinta dà la sensazione di integrarlo così come descritto da Gardner): sarebbe però opportuno che la sensibilità dei Giudici nonché dei suoi consulenti d'Ufficio ne individuino e valutino l'eventuale presenza. Nei casi più difficili di separazione e divorzio, non sarebbe necessaria una definizione diagnostica specifica di PAS, ma sarebbe sufficiente che se ne rintracciassero le caratteristiche in modo da reputarle informazioni importanti per la decisione finale del Giudice.

Riferimenti bibliografici

- [1] Baker A.J.L. (2005). "The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study", in *The American Journal of Family Therapy*, 33:289-302.
- Cendon, P., Sebastio, G. (2004). La responsabilità civile fra marito e moglie, in "Persona e danno", a cura di P. Cendon, III, 2004, p. 2816.
- [2] Cesaro, G.O. (2005). "Affidamento Esclusivo, Congiunto, Condiviso" in *Psicologia e Giustizia*. Anno VI, numero 2.
- [3] Colliva, L. (2005). Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale. www.aipg.com
- [4] De Giacomo, P., Pierri, G., Resnik, S. (1980). *Psicologia medica e psichiatria clinica e dinamica*. Piccin Nuova Libreria, Padova.
- [5] Faller, K.C. (1998). "The Parental Alienation Syndrome: what is it and what data support it?" In *Child Maltreatment*.
- [6] Gardner, R.A. (1985). "Recent trends in divorce and custody litigation", in *Academy Forum*, Volume 29, Number 2, Summer, 1985, p. 3-7
- [7] Gardner, R.A. (2002). «Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes?», in *The American Journal of Family Therapy*, 30:93-115.
- [8] Gardner, R.A. (2001). "Parental Alienation Syndrome (PAS): Sixteen Years Later", in *Academy Forum*, 2001, 45(1):10-12
- [9] Stone, L. (1990). "Road to divorce", Oxford University Press, p. 170

Indice

1	Riferimenti normativi.	2
1.1	Separazione e Divorzio.	2
1.2	Dall'affido Congiunto all'affido Condiviso.	3
1.3	I casi marginali di affido Esclusivo.	6
2	La pratica Giuridica nei Processi di Affidamento	8
2.1	Affidamento Condiviso: la responsabilità dei genitori.	8
2.2	La strumentalizzazione dei figli nei processi di Separazione e Divorzio.	9
3	La Psicopatologia della SIAG	11
3.1	Il processo di Alienazione Genitoriale.	11
3.2	Definizione di una Sindrome.	12
3.3	Perché una «Sindrome Indotta».	14
3.4	Le conseguenze sul bambino.	15
3.5	Alcuni chiarimenti sulla Sindrome.	17
4	Conclusioni.	18